

Codice A1715A

D.D. 14 dicembre 2023, n. 1133

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico Venatoria "S. Martino" (NO). Mancato rinnovo della Concessione. Obbligo di rimuovere le tabelle dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale.



ATTO DD 1133/A1715A/2023

DEL 14/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico Venatoria "S. Martino" (NO). Mancato rinnovo della Concessione. Obbligo di rimuovere le tabelle dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale.

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria";

visto l'art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: "*L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004;*

visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 386 del 23.12.1998 con la quale è stata rinnovata e approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria "S. Martino" nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria, di complessivi ha 500, ubicati nei Comuni di Romentino e Trecate e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Novara, in favore del Sig. BOSCHI Luciano, fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 97 del 04.07.2000 con la quale si prendeva atto della sostituzione del concessionario Sig. BOSCHI Luciano, dimissionario, con la Signora *omissis*;

vista la determinazione dirigenziale n. 159 del 20.10.2000 con la quale è stata istituita una zona per

l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria "S. Martino", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, avente una superficie di ha 150;

viste le determinazioni dirigenziali n. 308 del 15.11.2004 e n. 36 del 02.03.2005 con cui venivano rinnovate la concessione dell'azienda e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2007;

vista la determinazione dirigenziale n. 57 del 12.03.2007 con la quale veniva rinnovata la concessione, la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, e si prendeva atto della sostituzione del concessionario *omissis*, con l'intestazione della concessione a favore della società "S. Martino s.r.l." rappresentata dall'amministratore unico il Sig. GARAVAGLIA Claudio, fino al 31.01.2015;

vista la determinazione dirigenziale n. 612 del 22.06.2011 con la quale si prendeva atto della sostituzione dell'Amministratore unico *omissis*, con il Sig. PERFETTI Carlo amministratore unico della società "San Martino s.r.l." concessionaria dell'azienda agri-turistico-venatoria suddetta;

vista la determinazione dirigenziale n. 1023 del 25.11.2014 di rinnovo della concessione di azienda agri-turistico-venatoria "S. Martino" e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, di complessivi ha 500, ubicata nei Comuni di Romentino e Trecate e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, in favore della società "San Martino s.r.l." rappresentata dall'amministratore unico Sig. PERFETTI Carlo, fino al 31.01.2024.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 25 dei criteri di cui alla succitata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., *"i Soggetti titolari di concessione di A.A.T.V. che, in conformità ai presenti criteri, chiedono il rinnovo della concessione devono presentare esclusivamente l'autocertificazione sulla permanenza e validità del consorzio e/o delle convenzioni in atto e sulle eventuali variazioni intervenute in proposito, comprese eventuali disdette, nonché una relazione sullo stato di attuazione del programma di prevenzione dei danni, predisposta da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 5 della l.r. 70/96. La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata dal concessionario non prima del 31 luglio e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente la scadenza della concessione. Il relativo provvedimento è adottato entro 180 giorni dalla data di ricezione della domanda.*

- ai sensi dell'articolo 28 comma 3 dei criteri di cui alla succitata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004: *"Nel caso di revoca, rinuncia, mancato rinnovo della concessione, al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale. In caso di inadempienza, provvede l'A.T.C. o il C.A. competente per territorio."*

Ritenuto che il Concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "S. Martino" non ha presentato la domanda di rinnovo della concessione entro i termini indicati dal succitato articolo 25 della D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.

Valutate le risultanze istruttorie emerse in sede di sopralluogo ispettivo presso la sede del Consorzio dell'azienda agri-turistico-venatoria "San Martino".

Ritenuto pertanto, di non procedere al rinnovo della Concessione dell'AATV "S. Martino" (NO);

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621, che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopraccitate DGR dgr 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii, DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 "Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie. Parziale revoca delle dgr 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. 8 marzo 2004, n. 15-1195";

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- LR 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" e ss.mm.ii;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;
- artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

Di prendere atto della mancata presentazione dell'istanza di rinnovo da parte del Concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "S. Martino" e conseguentemente di non rinnovare la concessione dell'AATV "S. Martino" di complessivi ha 500, ubicata nei Comuni di Romentino e Trecate e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C.

Al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle perimetrali dell'azienda e della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale; in caso di inadempienza, provvede l'A.T.C. competente per territorio ai sensi dell'art. 28 comma 3 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

I terreni dell'azienda sono destinati alla caccia programmata o a istituti di protezione istituiti dalla Provincia di Alessandria ai sensi della l. 157/1992 e ss.mm.ii.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario, al Capo del Consorzio, alla Provincia di Novara, agli Ambiti Territoriali di Caccia NO1-NO2 e al Settore Politiche fiscali e Contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto